



Provincia di Bergamo

CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

L'esercizio della caccia nel territorio della provincia di Bergamo, durante la stagione 2010/2011 è disciplinato dalla normativa statale e regionale vigente, con le integrazioni di carattere provinciale ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sotto indicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

CACCIA NEGLI A.T.C.

A.T.C. PREALPINO E A.T.C. PIANURA BERGAMASCA

1. Caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria:

- dal 19 settembre al 30 settembre 2010 per **3 giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica**;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010: **per tre giorni settimanali a scelta**.

2. Caccia vagante il mese di gennaio 2011.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011, nell'A.T.C. Pianura Bergamasca, la caccia vagante con la sola eccezione per l'appostamento temporaneo, è consentita esclusivamente, alla sola selvaggina migratoria, lungo i fiumi: Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 mt. dal battente dell'onda. Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011, nell'A.T.C. Prealpino, la caccia vagante è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica; è altresì consentita limitatamente alla selvaggina migratoria e senza l'uso del cane per tre giorni settimanali a scelta.

3. Addestramento cani.

L'addestramento dei cani è consentito, con un massimo di 6 unità per cacciatore o squadra di cacciatori, ad esclusione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 18 cani, **dal 21 agosto al 15 settembre**, esclusivamente nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica**, ed è subordinato al versamento della quota di accesso all'Ambito per la forma di caccia vagante prescelta.

L'addestramento e l'allenamento dei cani durante l'intera stagione venatoria 2010/2011 sono altresì consentiti ai cacciatori ammessi alle varie forme di caccia che consentono l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale, nelle località e nei tempi nei quali è consentito l'esercizio della caccia secondo il presente provvedimento, anche nel caso di chiusura anticipata per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo.

Nel periodo compreso tra il 21 agosto e il 31 gennaio 2010, ai fini dell'addestramento, **i cani di età inferiore ai 15 mesi**, sono equiparati ai cani adulti e soggiacciono alle stesse regolamentazioni.

L'addestramento dei cani da caccia è comunque vietato dalla data di rilascio sul territorio degli A.T.C. delle lepri da ripopolamento.

4. Caccia da appostamento fisso e temporaneo:

- dal 4 settembre al 18 settembre, limitatamente ai giorni sabato e domenica e fino alle ore 13.00, alle specie: tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo per un massimo di cinque capi giornalieri per specie; cornacchia nera e cornacchia grigia;
- dal 19 settembre al 16 dicembre alle specie merlo e tortora (*Streptopelia turtur*), dal 19 settembre al 16 gennaio alle specie cornacchia nera e cornacchia grigia, dal 19 settembre al 31 gennaio, alle altre specie: per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da

apostamento fisso è integrata nei mesi di ottobre-novembre con due ulteriori giornate settimanali, in questi due mesi, il **lunedì e il giovedì la caccia deve terminare entro le ore 13.00**;

l'uso delle razze canine da cerca e riporto, nella caccia da apostamento, fisso non soggiace alle limitazioni del presente provvedimento

5. Caccia al cinghiale: dal 1° ottobre al 31 dicembre nei giorni di mercoledì e domenica secondo apposito Regolamento provinciale e secondo l'azionamento per squadre stabilito dall'A.T.C.

Le battute di caccia al cinghiale devono iniziare, con la sciolta della muta dei cani, non prima delle ore 9.00 (ora legale), ore 8.00 (ora solare).

6. Caccia alla lepre comune: dal 19 settembre all'8 dicembre.

La caccia alla lepre comune è consentita nei giorni fissi di **mercoledì, sabato e domenica** nell'A.T.C. Prealpino; a decorrere dal 1° ottobre tre giorni a scelta nell'A.T.C. Pianura Bergamasca. La caccia alla lepre si chiude comunque nei seguenti casi:

- **qualora entro domenica 24 ottobre compresa non sia stato raggiunto il 50% del piano di prelievo autorizzato;**
- **qualora entro domenica 7 novembre compresa non sia stato raggiunto l'80% del piano di prelievo autorizzato;**
- al completamento dei piani di prelievo o comunque su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'Ambito.

7. Caccia alla volpe.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio la caccia vagante con il cane da seguita, alla volpe è consentita, nei giorni di **sabato e domenica, sino alle ore 13.00, in apposite squadre** composte da **non meno di 10 cacciatori**, nominativamente individuate dai Comitati di Gestione e notificate al Corpo di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite tramite fax e con l'uso di **non più di due cani da seguita e/o due cani da tana.**

L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 6 cacciatori.

8. Caccia di selezione agli ungulati.

Caccia di selezione al capriolo:

maschi I e II - dall'8 agosto al 31 ottobre;

femmine I e II; maschi e femmine 0 - dal 16 settembre fino alla seconda domenica di dicembre.

E' disciplinata da apposito regolamento provinciale e secondo l'azionamento stabilito dall'A.T.C.

Caccia di selezione al cervo:

maschi I dal 16 agosto al 12 settembre;

maschi I, II e III - dal 16 ottobre alla seconda domenica di dicembre;

femmine e classe 0 - dal 16 settembre fino alla seconda domenica di dicembre.

E' disciplinata da apposito regolamento provinciale e secondo l'azionamento stabilito dall'A.T.C.

Caccia di selezione al muflone:

tutte le classi dal 1° settembre alla seconda domenica di dicembre

E' disciplinata da apposito Regolamento provinciale ed è consentita per 3 giorni settimanali a scelta nei seguenti Comuni dell'A.T.C. Prealpino: Casnigo e Gandino.

9. Forme di caccia di specializzazione.

A.T.C. Prealpino.

Le forme di caccia di specializzazione praticabili nell'A.T.C. Prealpino nella stagione venatoria 2010/2011 sono le seguenti:

1. apostamento fisso;

2. vagante alla sola selvaggina migratoria;
3. vagante alla selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia in forma esclusiva al cinghiale e volpe;
6. caccia al capriolo in forma selettiva e volpe;
7. caccia al cervo in forma selettiva e volpe.
8. caccia al muflone in forma selettiva e volpe.

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita in aggiunta alle forme di caccia: n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

A.T.C. Pianura Bergamasca.

Le forme di caccia di specializzazione praticabili nell'A.T.C. Pianura Bergamasca nella stagione venatoria - 2010-2011 sono le seguenti:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria;
3. vagante alla selvaggina stanziale e migratoria.

ZONA ALPI - CACCIA NEI C.A.

1. Zona di minor tutela - Zona "B" (con esclusione delle ZPS).

- **Caccia vagante alla selvaggina stanziale: dal 19 settembre al 29 novembre, il mercoledì e la domenica**, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- **Caccia alla lepre e alla volpe: dal 19 settembre al 29 novembre, il mercoledì e la domenica.**
La caccia alla lepre si chiude comunque nei seguenti casi:
 - qualora entro domenica **24 ottobre** compresa non sia stato raggiunto il 40% del piano di prelievo autorizzato;
 - qualora entro domenica **7 novembre** compresa non sia stato raggiunto il 70% del piano di prelievo autorizzato;
 - al completamento dei piani di prelievo o comunque su proposta motivata del Comitato di Gestione del C.A.

Dal 1° dicembre al 31 dicembre la caccia vagante con il cane da seguita, alla volpe è consentita, nei giorni di sabato e domenica, sino alle ore 13.00, **in apposite squadre** composte da **non meno di 10 cacciatori**, nominativamente individuate dai Comitati di Gestione e notificate al Corpo di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite tramite fax e con l'uso di **non più di due cani da seguita e/o due cani da tana**.

L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 6 cacciatori.

Caccia vagante alla selvaggina migratoria: dal 19 settembre al 30 dicembre per tre giorni settimanali a scelta.

2. Zona di maggior tutela - Zona "A".

Caccia vagante: nei Comprensori Alpini la caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria, ove non diversamente disposto per le singole specie, è consentita dal **3 ottobre al 21 novembre, il mercoledì e la domenica**, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

La caccia vagante alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto è consentita nei giorni di **mercoledì e domenica** non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo.

3. Caccia da appostamento fisso e temporaneo:

- **dal 4 settembre al 18 settembre, limitatamente ai giorni sabato e domenica e fino alle ore 13.00, alle specie: tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo per un massimo di cinque capi giornalieri per specie; cornacchia nera e cornacchia grigia;**
- **dal 19 settembre al 16 dicembre alle specie merlo e tortora (*Streptopelia turtur*), dal 19 settembre al 16 gennaio alle specie cornacchia nera e cornacchia grigia, dal 19 settembre al 31 gennaio alle altre specie:** per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento fisso è integrata nei mesi di ottobre-novembre con due ulteriori giornate settimanali, in questi due mesi, il **lunedì e il giovedì la caccia deve terminare entro le ore 13.00;**
- **la forma di caccia da appostamento temporaneo può essere esercitata non oltre il 31 dicembre;**
- l'uso delle razze canine da cerca e riporto, nella caccia da appostamento, fisso non soggiace alle limitazioni del presente provvedimento.

4. Caccia di selezione agli ungulati.

Caccia di selezione al capriolo:

maschi I e II – dal 16 agosto al 31 ottobre;

femmine I e II; maschi e femmine 0 - dal 16 settembre fino alla seconda domenica di dicembre.

Caccia di selezione al cervo:

maschi I dal 16 agosto al 12 settembre;

maschi I, II e III - dal 16 ottobre alla seconda domenica di dicembre;

femmine e classe 0 - dal 16 settembre fino alla seconda domenica di dicembre.

E' disciplinata da apposito regolamento provinciale e secondo l'azonamento stabilito dai C.A.

Caccia di selezione al camoscio: tutte le classi di età **dal 19 settembre alla seconda domenica di dicembre.**

Caccia di selezione al muflone: tutte le classi di età **dal 1° settembre alla seconda domenica di dicembre**

La caccia di selezione al capriolo, al camoscio al cervo e al muflone è consentita per tre giorni settimanali a scelta, è disciplinata da apposito regolamento provinciale secondo l'azonamento stabilito dai C.A.

5. Forme di caccia di specializzazione.

Le forme di caccia praticabili nei Comprensori Alpini nella stagione venatoria 2010/2011 sono le seguenti:

1. appostamento fisso;

2. vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e migratoria;

3. vagante esclusivamente con il cane da seguita: alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e all'avifauna migratoria senza l'ausilio del cane;

4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;

5. vagante agli ungulati solo in forma selettiva, al cinghiale per tutto il periodo di caccia di selezione agli ungulati e alla volpe dal 19 settembre;

6. esclusivamente nel C.A. Valle Borlezza: vagante alla sola selvaggina migratoria, senza l'uso del cane.

In tutti i Comprensori Alpini la forma di caccia n. 2 è praticabile solo in zona di minor tutela (zona "B").

In tutti i Comprensori Alpini, l'ammissione alla forma di caccia n. 5 autorizza altresì la caccia alla selvaggina migratoria e alla volpe con munizione spezzata senza l'uso del cane, esclusivamente nella zona di minor tutela **dal 1° ottobre al 30 dicembre.**

Nel C.A. Valle Borlezza, al fine di eradicare la locale popolazione di cinghiali, dal 1° ottobre al 31 dicembre, esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, è altresì consentita la caccia collettiva al cinghiale in zona di minor tutela, con il metodo della girata, in due squadre costituite dal C.A. composte da 8 a 20 cacciatori in possesso dell'abilitazione di cui al Regolamento Provinciale n. 65 del 27.09.2004, con l'ausilio di non più di 3 cani da caccia.

L'uscita di caccia al cinghiale è consentita con non meno di 8 cacciatori e a partire dalle ore 9.00; nella stessa giornata i cacciatori della squadra non possono praticare altra forma di caccia.

6. Caccia nelle ZPS.

Si applicano i dispositivi di cui al D.M. 184/2007.

Nella ZPS "Parco regionale Orobie bergamasche" non è consentita la caccia alle specie in deroga ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c) della Direttiva 79/409/CEE.

Nella ZPS "Parco regionale Orobie bergamasche" nel mese di gennaio 2011, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni sabato e domenica.

E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

6. Addestramento cani.

L'addestramento dei cani è consentito, con un massimo di 6 unità per cacciatore o squadra di cacciatori **dal 21 agosto al 15 settembre in zona di minor tutela - Zona "B"**, e **dal 12 settembre al 26 settembre in zona di maggior tutela - Zona "A"** esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, ed è subordinato al versamento della quota di accesso al Comprensorio alpino per la forma di caccia vagante prescelta.

Nel periodo compreso tra il **1° agosto e il 31 dicembre 2010**, ai fini dell'addestramento, **i cani di età inferiore ai 15 mesi**, sono equiparati ai cani adulti e soggiacciono alle stesse regolamentazioni.

L'addestramento e l'allenamento dei cani durante l'intera stagione venatoria 2010/2011 sono altresì consentiti ai cacciatori ammessi alle varie forme di caccia che consentono l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale, nelle località e nei tempi nei quali è consentito l'esercizio della caccia secondo il presente provvedimento, anche nel caso di chiusura anticipata per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo.

L'addestramento dei cani da caccia è comunque vietato dalla data di rilascio sul territorio dei singoli C.A. delle lepri da ripopolamento.

Nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) della Zona Alpi, l'allenamento e l'addestramento cani, anche per cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi, sono consentiti a partire dalla seconda domenica di settembre.

NORME COMUNI

Specie cacciabili e periodi di caccia.

Durante la stagione venatoria 2010/2011, **ove non diversamente disposto dal presente provvedimento**, è consentito cacciare le specie e secondo i periodi di caccia previsti dal calendario venatorio regionale, e cioè:

dal 19 settembre al 31 dicembre: allodola, beccaccia, coniglio selvatico, minilepre, quaglia, tordo bottaccio;

dal 4 settembre al 16 dicembre: merlo, tortora (*streptopelia turtur*);

dal 19 settembre al 31 gennaio: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;

dal 4 settembre al 16 gennaio: cornacchia grigia e cornacchia nera;

dal 19 settembre all'8 dicembre: lepre comune (in Zona Alpi sino al 30 novembre);

dal 19 settembre al 21 novembre: **pernice rossa, starna;**

dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati;

dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale.

La caccia alla femmina di fagiano è consentita sino a domenica 21 novembre 2010.

La caccia alle singole specie si chiude altresì al raggiungimento dei piani di prelievo approvati dalla Provincia.

In relazione alla consistenza faunistica, per la stagione venatoria 2010/2011, la caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile è subordinata all'esito dei censimenti.

Carniere e prelievo venatorio.

Nella Zona faunistica della Alpi è consentito il prelievo giornaliero di un solo capo di avifauna tipica alpina.

Carniere stagionale.

Lepre comune 4 capi, fagiano 20 capi, starna 8 capi, pernice rossa 8 capi, coniglio selvatico 12 capi, minilepre 30 capi e volpe 10 capi.

Ungulati 2 capi, escluso il cinghiale: salvo ulteriori riassegnazioni del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia/Comprensorio Alpino di Caccia.

Cinghiale: 4 capi.

Avifauna tipica alpina: 1 capo salvo verifica dei risultati dei censimenti tardo estivi.

Carniere giornaliero: come da calendario venatorio regionale L.R. 2.08.2004, n. 17.

Soprassuoli boscati percorsi dal fuoco ed esercizio venatorio.

In assenza del catasto e delle perimetrazioni di competenza dei Comuni in base alla L. 353/2000, per l'individuazione delle zone boscate percorse dal fuoco si fa riferimento ai dati del Corpo Forestale dello Stato. La cartografia dei luoghi in commento è disponibile sul sito della Provincia di Bergamo (www.provincia.bergamo.it, nella sezione *SITER*).

Disposizioni particolari e divieti.

L'abbattimento di ciascun capo di lepre deve essere **obbligatoriamente notificato**, entro 24 ore, al comitato di gestione del proprio A.T.C. o C.A. con apposita cartolina biometrica.

La cartolina che deve essere compilata sul luogo di caccia all'atto dell'abbattimento contestualmente all'annotazione sul tesserino venatorio, e inviata a mezzo raccomandata o fax o consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal C.A. o dall'A.T.C.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente annotato su apposita cartolina da compilarsi sul luogo di caccia contestualmente all'annotazione sul tesserino venatorio, notificata e consegnata ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

I capi abbattuti, non annotati sul tesserino venatorio e/o sull'eventuale scheda aggiuntiva, sono sottoposti a sequestro e il trasgressore è assoggettato al risarcimento danni.

E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione del capo di fauna selvatica stanziale abbattuto o della beccaccia se depositati in luogo diverso dal carniere.

I capi di beccaccia abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo la raccolta.

E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:

a) di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm., ad eccezione della Zona Alpi dove il diametro massimo consentito è di 4 mm.

b) di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati. La detenzione è altresì sempre vietata durante l'attività venatoria, ad esclusione degli autorizzati, nei giorni e nei luoghi non consentiti.

c) di cartucce a munizione spezzata del tipo "over 100" e assimilabili.

d) fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati come da Regolamento provinciale.

E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

La caccia alla volpe con arma a canna rigata da parte dei cacciatori di selezione è consentita esclusivamente nell'arco temporale riservato all'esercizio della caccia agli ungulati e a far data dalla terza domenica di settembre, solo a coloro che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.

E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Provincia, inviando l'apposita cartolina alla "stazione ornitologica provinciale "LA PASSATA" località la Passata Miragolo San Marco in comune di Zogno (art. 4 L.157/92, art. 10 L.R. 26/93).

L'eventuale ritrovamento di esemplari di fauna selvatica trovati feriti o defedati deve essere comunicato senza ritardo al Corpo di Polizia Provinciale o direttamente al centro Recupero Animali Selvatici Oasi WWF di Valpredina in comune di Cenate Sopra (tel.035.956140).

E' vietato l'abbattimento degli ungulati muniti di marcatura e/o di radio-collare.

Caccia sulla neve.

E' consentita la caccia sui terreni coperti, in tutto o nella maggior parte di neve, esclusivamente nei territori delle Comunità Montane, limitatamente alle seguenti specie: ungulati e gallo forcello, nonché da appostamento fisso al tordo sassello e alla cesena.

Risarcimento danni.

In attuazione dell'art. 51 c. 6 della L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo abusivo di fauna stanziale, e la mancata annotazione della medesima sul tesserino venatorio, comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato, nella misura di **€ 50,00** per ogni capo di fagiano, coniglio selvatico; **€ 100,00** per ogni capo di pernice

rossa o starna; € 450,00 per ogni lepore comune; € 500,00 per ogni capo di coturnice delle alpi, gallo forcello, pernice bianca o lepore variabile; € 1.000,00 per ogni capo di ungulato, gallo cedrone e per le altre specie stanziali prelevate illecitamente, ad eccezione del cervo e dello stambecco per i quali la misura del risarcimento è fissata in € 1.500,00.

Divieto di caccia nei parchi.

Nei Parchi Regionali ricadenti sul territorio della Provincia di Bergamo la caccia è vietata, ai sensi della L.R. 38/97, nelle aree individuate ai sensi delle seguenti leggi e/o disposizioni:

Parco regionale montano e forestale delle Orobie Bergamasche (D.G.R. 31209 del 19.09.1997)

Parco regionale fluviale e di cintura metropolitana Adda Nord (L.R. 16.12.2004 n.35)

Parco regionale fluviale ed agricolo del Serio (D.G.R. 7/19711 del 03.12.2004)

Parco regionale agricolo e forestale dei Colli di Bergamo (Legge Regionale del 27.03.2007 n.7)

Zone di divieto istituite.

Come da Piano faunistico venatorio provinciale vigente.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della Legge 157/92, della Legge regionale 26/93 e successive modifiche e del R.R. 16/03 in quanto applicabile.

Valgono inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale e del Piano Faunistico-venatorio provinciale vigente.

Valichi montani.

Ai sensi dell'art. 43, c. 3 della L.R. 16.08.1993, n. 26 i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna sui quali la caccia è vietata per una distanza di 1000 mt. dagli stessi sono:

Passo del Giovo in Comune di Schilpario, **Passo della Manina** in Comune di Valbondione e Vilminore, **Passo della Portula** in Comune di Carona e Gandellino, **Passo di Val Sanguigno** in Comune di Valgoglio, Ardesio e Branzi, **Passo di Cà San Marco** in Comune di Averara e Mezzoldo.